

Le disponibilità al 31 dicembre 1994 erano pari a 554,7 mld; nel corso del 1995 non sono state effettuate erogazioni; le entrate complessive sono ammontate a 346,8 mld, di cui 417 milioni per interessi su disponibilità transitate su c/c bancari al 31 dicembre 1995 per temporanee giacenze di fondi (interessi assoggettati dal 3 marzo 1995 a ritenuta fiscale del 30% - pari a 125 mln); 103,2 mld per quote interessi su mutui erogati (complessivamente le due poste per "interessi" costituiscono le "entrate per redditi") e 243,2 mld per quote capitale relative ai mutui erogati (complessivamente queste due ultime voci, pari a 346,4 mld costituiscono l'ammontare dei rientri sul "Fondo").

Le uscite (o pagamenti) complessive sono state pari a 772,5 mld, determinate: da quanto dovuto per ritenute fiscali sugli interessi maturati sui c/c bancari, per commissioni di spettanza del Mediocredito Centrale, relativamente alla gestione del Fondo per l'anno 1994 e per il primo semestre 1995 pari a 1,2 mld; dal versamento di 471,3 mld, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 341 del 1995 a favore del Fondo per la concessione di contributi sul pagamento degli interessi, di cui alla legge n. 295 del 1973; dal versamento di 300 miliardi al Fondo rotativo istituito presso il medesimo Mediocredito Centrale ai sensi del richiamato art. 2 della legge n. 237 del 1993.

Le variazioni del fondo di cassa nel corso del 1995, dovute alla differenza tra i "pagamenti" e gli "incassi" (772,5 mld e 346,8 mld) attestano una variazione in diminuzione di 425,7 mld che sommata alle disponibilità in essere al 31 dicembre 1994 porta la situazione del "fondo di cassa" al 31 dicembre 1995 a 129 mld, di cui 128,3 mld depositate presso la Tesoreria Centrale dello Stato e 735 mln presso c/c bancari.

Nel corso dei primi mesi del 1996 sono stati effettuati altri versamenti al Fondo contributi di cui alla legge n. 295 del 1973. Appare opportuna la predisposizione, in accordo con l'Amministrazione vigilante, di un piano che consideri i tempi dei versamenti al fine di evitare giacenze inutilizzate.

1.1.3 Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, nonché l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole e medie imprese, attraverso l'intervento dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi.

Normativa di riferimento: come già indicato nel paragrafo precedente, l'art. 2 della legge n. 237 del 1993, di conversione del decreto legge n. 149 del 1993, ha istituito un Fondo di rotazione presso il Mediocredito Centrale da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 317 del 1991, nonché ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 settembre 1991, n. 197.

Le anticipazioni dovranno essere impiegate, in aggiunta a risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, organizzate come società di capitali e come società cooperative, con sede in Italia.

Nella misura massima del 20% degli accantonamenti previsti, il Fondo potrà essere utilizzato per forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole e medie imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

Le disponibilità del Fondo sono state costituite dal versamento di 300 miliardi dal Fondo rotativo istituito dalla legge n. 782 del 1980 (di cui al precedente punto 112). La somma di 300 miliardi si riferisce ai rientri del 1995 e per 200 miliardi agli accantonamenti relativi agli anni 1993 e 1994. Accantonamenti sulle disponibilità del predetto Fondo di rotazione ex legge n. 782 del 1980, di lire 100 miliardi, sono previsti per gli anni 1996 e 1997 per costituire la dotazione del Fondo in parola.

Il Fondo non è ancora operativo, in quanto i decreti di attuazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che devono stabilire le modalità della gestione, non sono stati ancora emanati.

1.1.4 Fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi diversi dall'Unione Europea.

Occorre preliminarmente osservare che l'Amministrazione, ritenendo applicabile alla gestione in esame la disciplina dell'art. 24, in quanto il "Fondo" è gestito da un Comitato istituito dall'art. 2 della legge n. 494 del 1981 presso il Ministero del commercio con l'estero, trasmette i rendiconti alla Corte dei conti per l'accertamento della regolarità. L'ultimo rendiconto trasmesso attiene all'esercizio finanziario 1993.

Normativa di riferimento: il decreto legge 28 maggio 1981, n. 251 convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, ha istituito presso il Mediocredito Centrale un Fondo a carattere rotativo, destina-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, di cui all'art. 15, lett. n) della legge 24 maggio 1977, n. 227 (studi di mercato, spese di dimostrazioni e pubblicità ecc.), in Paesi diversi da quelli dell'Unione Europea.

La legge 28 febbraio 1986, n. 41 ha stabilito che le disponibilità del Fondo possano essere utilizzate, nel limite di 37,5 miliardi, compresi nel fondo di cassa, per la concessione ai soggetti beneficiari dei finanziamenti, non in grado di fornire idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50% dell'ammontare del finanziamento.

La successiva legge 20 ottobre 1990, n. 304, "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni", all'art. 1, ha incrementato il Fondo in esame di lire 42.350 milioni per il 1991 e di lire 92.350 milioni per il 1992, mentre al successivo art. 3 ha previsto che le disponibilità finanziarie, nel limite di 50 miliardi, possano essere utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

Il Fondo è amministrato da un Comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 494 del 1981, che delibera in merito alla concessione dei finanziamenti, mentre il Mediocredito Centrale, cura l'istruttoria delle operazioni, provvede all'utilizzo delle disponibilità e gestisce la relativa contabilità.

Al 31 dicembre 1995 risulta un contenzioso relativo a 67 posizioni, per un importo complessivo da recuperare di 23,6 mld.

Il Ministero del tesoro, sugli stanziamenti disposti dal d.l. n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981, e dalla legge n. 304 del 1990, ha effettuato i seguenti versamenti:

	<i>(importi in milioni di lire)</i>	
Quota	1981	75.000
	1982	150.000
	1983	150.000
	1991	42.350
	1992	92.350
	Totale	509.700

A tale somma vanno aggiunte le seguenti assegnazioni:

	<i>(importi in milioni di lire)</i>
ex art. 14, legge 5 ottobre 1991, n. 317	100.000
ex legge 20 maggio 1993, n. 156	50.000
ex legge 23 dicembre 1994, n. 724	47.500
Totale	197.500

Complessivamente il Fondo ha ricevuto una dotazione pari a 707.200 milioni.

Il rendiconto finanziario reca le seguenti risultanze contabili: disponibilità al 31 dicembre 1994 pari a 443 mld; entrate al 31 dicembre 1995 132,8 mld (di cui 61,7 mld quali entrate correnti e 71,1 mld in conto capitale); uscite pari a 64,7 mld (di cui 677 mln quali spese correnti e 64,1 mld quali spese in conto capitale); variazioni in aumento a fine esercizio pari a 68,1 mld.

Tra le entrate correnti risultano 47,5 mld per assegnazioni di cui alla legge n. 724 del 1994, mentre tra le uscite si attestano, tra l'altro, 64,1 mld per finanziamenti erogati e, complessive, 394 mln per commissioni al Mediocredito Centrale per la gestione del "Fondo" e delle garanzie integrative di cui alla legge n. 41 del 1986.

Il confronto delle voci "pagamenti" ed "incassi" accerta un avanzo di 68 mld, che aggiunto al fondo di cassa al 31 dicembre 1994, pari a 443 mld, porta la situazione del fondo di cassa al 31 dicembre 1995 a 511 miliardi.

Di tale importo, 504,4 mld sono depositate su di un c/c infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, mentre 6,5 mld sono depositate in altro c/c bancario quale temporanea giacenza per finanziamenti in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 1995.

Per gli interventi previsti dalla legge n. 46 del 1986, a favore di soggetti che non sono in grado di fornire idonee garanzie, il Comitato, di cui all'art. 2 della legge n. 394 del 1981, nel corso del 1989, ha deliberato di destinare alla concessione di idonee garanzie sussidiarie un importo complessivo di 13,1 mld; al 31 dicembre 1995 risulta concessa per garanzie una somma complessiva di 2,5 mld, di cui 1,3 mld attivate.

La situazione contabile delle quote capitale scadute accerta una somma complessiva di 10,6 mld, delle quali 10,3 mld si riferiscono ad imprese ammesse a procedure concorsuali. Per una maggiore tutela del patrimonio del Fondo di rotazione, il Mediocredito Centrale acquisisce, a titolo di garanzia, unicamente fidejussioni bancarie, ad eccezione della garanzia integrativa e sussidiaria di cui si è detto, prevista dalla legge n. 41 del 1986.

Al 31 dicembre 1995 i finanziamenti in essere ammontano a 242,3 mld, di cui 16,9 mld per gli interventi previsti dall'art. della legge n. 304 del 1990; gli impegni assunti per finanziamenti da erogare sono pari a 322,9 mld per le operazioni di cui all'art. 2 della legge n. 394 del 1981 e 12,6 mld per gli interventi di cui al richiamato art. 3 della legge n. 304 del 1990.

Per quanto riguarda gli interventi a sostegno delle imprese che abbiano predisposto programmi di penetrazione commerciale in Paesi non comunitari, si segnala che il Paese verso il quale si è diretto il maggior numero di programmi è gli Stati Uniti d'America, con 37 richieste di finanziamento accolte nel 1995, seguito da Hong Kong con 10, dalla Cina con 9, dall'Argentina e dal Brasile con 5 ciascuno, dal Giappone e dalla Russia con 4, dall'Ungheria con 3 e da vari altri Paesi, la maggior parte dei quali interessati da un solo programma, per un totale di 100 programmi finanziati.

1.2. Fondo di rotazione gestito dall'I.M.I.

1.2.1 - Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata.

Normativa di riferimento:

a) art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 di conversione del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918 che ha istituito il "fondo";

b) legge 17 febbraio 1982, n. 46: le imprese presentano autonomamente all'IMI progetti di ricerca applicata, eventualmente estesi anche alla realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale, finalizzati ad ottenere nuovi prodotti ovvero a realizzare nuovi processi, migliorando in modo significativo prodotti e/o processi esistenti. Il finanziamento viene concesso per sostenere i costi per lo svolgimento di tali progetti. Il Fondo concede crediti agevolati e contributi nella spesa; i contributi sono concessi ai progetti che presentano caratteristiche di particolare rilevanza tecnologica e di elevato rischio industriale. Le piccole e le medie imprese usufruiscono di una procedura semplificata per progetti di ricerca e sviluppo di costo fino a 2.500 milioni di lire e di durata fino a due anni con un finanziamento pari al 70% dei costi sostenuti al tasso agevolato del Fondo;

b.1) art. 4 della legge n. 46/1982: contributi a piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese (PMI) industriali, che commissionano ricerche a laboratori iscritti in apposito albo del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, possono ottenere un contributo a fronte dei costi sostenuti per attività che riguardano sia le ricerche di carattere applicativo sia i trasferimenti di conoscenze e innovazioni. Le domande sono presentate direttamente all'IMI;

b.2) art. 9 della legge n. 46/1982: per lo sviluppo di temi compresi nei programmi nazionali di ricerca (PNR), definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati sulla G.U., l'IMI stipula, per conto dello Stato, contratti di appalto con le imprese per la realizzazione di ricerche finalizzate allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di applicazione industriale nel medio periodo. I soggetti indicati dalla legge devono presentare la domanda al Ministero dell'Università, nei termini indicati dai bandi e secondo lo schema predisposto;

b.3) art. 10 della legge n. 46/1982: trattasi di finanziamenti, concessi attraverso lo strumento del contratto, di progetti di ricerca applicata proposti da amministrazioni pubbliche anche regionali, imprese, enti di ricerca ed enti pubblici economici. Si configura come una commessa pubblica proposta dagli anzidetti soggetti, la cui esecuzione è affidata ad organismi che abbiano i requisiti previsti dall'art. 2 della citata legge n. 46/82. Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministero dell'Università del 18 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. del 29 febbraio 1996, n. 50;

c) Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Progetti di formazione professionale. I destinatari delle provvidenze possono ottenere contributi nella spesa a fronte di costi da sostenere per l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di età inferiore ai 32 anni, al fine di preparare risorse umane altamente qualificate nella ricerca e sviluppo. La formazione deve essere attuata con il concorso di strutture universitarie o post-universitarie e/o società di ricerca costituite con il Fondo Ricerca Applicata;

d) Legge 13 febbraio 1987, n. 22: Progetti Eureka. Le categorie di imprese ed operatori economici previsti dalla legge n. 22 del 1987 possono ottenere contributi nella spesa a fronte di costi da sostenere per la partecipazione ad iniziative di cooperazione internazionale e comunitaria nel settore della ricerca applicata, con

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

finalità esclusivamente pacifiche, già approvate nelle sedi competenti. Le domande di intervento finanziario devono essere presentate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) L'IMI, quale gestore del Fondo Ricerca Applicata, può partecipare, con risorse del Fondo medesimo e quote di maggioranza relativa, al capitale della società di ricerca costituite per attuare progetti che rivestono interesse di carattere nazionale o riguardano interi comparti o sono finalizzati alla promozione ed al trasferimento dell'innovazione in settori di rilevante interesse economico e sociale;

g) Decreto legge 16 maggio 1994, convertito con legge 19 luglio 1994, n. 451: formazione, riorientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca industriali. Detto strumento non è stato ancora reso operativo.

Amministrazione vigilante: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Complessivamente sono state presentate 388 domande a fronte delle 262 del 1994. Tale incremento è stato determinato anche dalla introduzione di una procedura semplificata per le piccole e medie imprese, entrata in vigore nel mese di settembre 1995, e dall'incremento dell'attività deliberativa del Ministero dell'Università, che si è espresso su interventi pari a 894 miliardi, mentre nel precedente esercizio finanziario era stato raggiunto un volume di interventi di 309 miliardi. Tale sviluppo è stato determinato dalla ripresa, dal mese di marzo 1995, dell'attività del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge n. 46 del 1982. Nel dettaglio, le domande pervenute all'IMI hanno riguardato 216 progetti autonomi per un costo pari a 1.325,3 mld; 8 progetti di formazione, con un costo di 10,2 mld; 40 progetti Eureka, le cui domande sono state trasmesse dal Ministero dell'università, pari ad un costo di 259,8 mld; 124 richieste di interventi da parte di piccole e medie imprese per ricerche commissionate a laboratori esterni, con un costo di 29,7 mld. Il costo totale relativo alle domande pervenute all'IMI è stato pari a lire 1.625 miliardi.

Gli interventi deliberati hanno riguardato 158 progetti autonomi, con un costo di 1.380,4 mld ed un valore di interventi di 593,1 mld; 27 progetti di formazione, con un costo di 22,3 mld ed un valore di finanziamento di 15,4 mld; 40 progetti Eureka, pari ad un costo di 355,8 mld e finanziamenti per 177,9 mld; 116 contributi ai progetti di piccole e medie imprese, con un costo di 23,2 mld ed un valore di finanziamenti di 11,6 mld; 7 programmi nazionali di ricerca, con un valore complessivo di interventi pari a 96,2 mld, di cui 9,8 mld per la formazione. Il costo complessivo dei progetti deliberati dal Ministero dell'università ammonta a 1.781,7 mld, mentre il totale degli interventi è pari a lire 894,2 mld.

I progetti autonomi hanno usufruito del 66% degli interventi, i progetti Eureka del 20%, i programmi nazionali di ricerca dell'11%, i progetti di formazione del 2% ed i contributi a progetti delle piccole e medie imprese dell'1%.

Le stipule perfezionate hanno impegnato complessivamente 558,9 mld, mentre le erogazioni effettuate nel 1995 sono dettagliate nella seguente tabella:

Erogazioni nel 1995 - Entità degli interventi

	<i>in miliardi</i>			
	Credito agevolato	Contributi alla spesa	Contratti di ricerca	Totale
Progetti autonomi	110,2	95,9	=	206,1
Progetti di formazione	=	11,2	=	11,2
Progetti Eureka	=	140,5	=	140,5
Contributi a PMI	=	11,6	=	11,6
Programmi Naz. Ricerca	=	=	149,5	149,5
Totale	110,2	259,2	149,5	518,9

Ancora come dato complessivo, relativo a tutti gli strumenti di intervento, risulta cresciuto anche il volume delle stipule e delle erogazioni perfezionate, che hanno raggiunto, quanto alle prime, il valore di 559 mld contro i 408 del 1994, mentre le erogazioni effettuate ammontano a 519 mld a fronte dei 512 mld del 1994.

Le piccole e medie imprese hanno usufruito di risorse con una incidenza del 15,9% sul totale degli stanziamenti, mentre le regioni in ritardo di sviluppo sono state destinatarie di finanziamenti per il 6,9% del totale.

In totale le disponibilità del Fondo per il 1995 sono state pari a 982,7 mld, cui vanno aggiunti i 100 mld recati dalla legge n. 451 del 1994 per la formazione ed il riorientamento delle strutture di ricerca industriali. Detta somma era costituita da 362,3 mld quali residui al 31 dicembre 1994, da 95,7 mld per assegnazioni di-

sposte dalla legge n. 725 del 1994 e successivi decreti, da 524,7 mld per rientri o minori utilizzi relativi a ricerche già finanziate.

Gli impegni assunti su tali disponibilità ammontano complessivamente a 760,1 mld, così ripartiti: 352,3 sui residui 1994, 58,9 mld sugli stanziamenti disposti dalla legge finanziaria per il 1995 e 348,9 sui rientri.

Al 31 dicembre 1995 i residui, tenuto conto degli impegni assunti, ammontano a 222,6 mld oltre i 100 mld di cui alla legge n. 451 del 1994. Si nota, rispetto alla situazione del Fondo al 31 dicembre 1994, una diminuzione delle somme residue pari a 139,7 mld.

Considerato l'ammontare dei residui al 31 dicembre 1995, pari a 222,6 mld, la somma che affluirà al Fondo per rientri, minori utilizzi e decadenze del 1995, utilizzabili nel 1996, per 747,4 mld, gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 1996, per 110 mld e di quelli della legge n. 451 del 1994, pari a 50 mld ed, infine, i 100 mld destinati dalla legge n. 45 del 1994 alla formazione, il cui utilizzo ancora non è operativo, le disponibilità per il 1996 ammontano a 1.230 mld. Tenuto conto dei dati forniti dall'Organismo gestore relativamente alla situazione delle domande da esaminare, in istruttoria o in attesa di delibera del Ministero dell'Università, dei contratti da stipulare ed in fase di erogazione la somma relativa alle disponibilità per il 1996 appare insufficiente.

Nel 1995 sono stati conclusi 133 progetti di ricerca, per un costo complessivo di 1.289 mld ed un intervento pari a 457 mld. 27 progetti sono stati sviluppati dalle piccole e medie imprese, mentre 34 si sono svolti almeno parzialmente nel Mezzogiorno, con conseguente destinazione a queste regioni di 104 mld (22,8%).

Dall'inizio di operatività del Fondo, fino al 31 dicembre 1995, sono stati stipulati 1.925 contratti, con erogazioni per 5.712,5 mld, mentre i progetti conclusi e finanziati con le leggi n. 1089 del 1968 (e successive integrazioni e modificazioni) e n. 22 del 1987 ammontano a 1.665; quelli finanziati con la legge n. 227 del 1995 a 25, per un totale di 1.690 progetti per un costo complessivo di 9.574 mld.

Il numero di progetti che hanno avuto risultati allineati o migliori rispetto alle previsioni è stato di 1.438, dei rimanenti 252 progetti, 162 sono stati interrotti prima della conclusione e 90, comunque meritevoli di essere conclusi, hanno fornito risultati inferiori rispetto agli obiettivi.

1.3. Fondo di rotazione gestito dalla S.A.C.E. - Sezione Speciale Assicurazione Crediti all'Esportazione - per la concessione di indennizzi connessi a crediti coperti dalla garanzia assicurativa SACE.

Normativa di riferimento: la legge 24 maggio 1977, n. 227, art. 2, ha istituito presso l'Istituto nazionale assicurazioni la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - S.A.C.E., con personalità giuridica di diritto pubblico e con autonomia patrimoniale e di gestione, prevedendo, tra l'altro, il controllo della Corte dei conti sulla gestione. Il "fondo di dotazione", con funzione di capitale sociale, ha ricevuto uno stanziamento iniziale di 20 miliardi ed è stato successivamente incrementato. La successiva legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria) all'art. 18 ha istituito presso la S.A.C.E. un "fondo di rotazione", le cui disponibilità finanziarie possono essere utilizzate per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti dalla garanzia assicurativa della S.A.C.E. medesima e per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione a livello intergovernativo. La dotazione iniziale ammontava a 100 mld e viene alimentato, oltre che dai rifinanziamenti che devono essere autorizzati annualmente con la legge di approvazione del bilancio, dai rientri relativi ai crediti ristrutturati.

Le condizioni, le modalità ed i termini di utilizzo dei mezzi finanziari del "fondo" sono disciplinati da apposita convenzione tra il Ministero del Tesoro e la S.A.C.E.

La S.A.C.E. non ha trasmesso alla Corte dei conti la relazione sull'attività di gestione svolta nel corso del 1995, prevista dal più volte citato art. 23. L'Amministrazione del Tesoro, che esercita la vigilanza in forza dell'art. 2, comma 2, della legge istitutiva n. 227 del 1977, ha fornito i dati contabili relativi all'esercizio 1995.

Si osserva che il "fondo di rotazione" in esame presenta delle peculiarità rispetto ai fondi di rotazione in genere. Nel caso di specie, infatti, la tempistica dei rientri è determinata dalle situazioni economico-politiche dei Paesi nei quali si sono verificati i "sinistri"; non solo, pertanto, molto spesso non seguono scadenze predefinite ma, nel maggior numero dei casi, affluiscono a distanza di molti anni.

Anche i rapporti tra utilizzo del "fondo di dotazione" e "fondo di rotazione" non sono sempre aderenti al disposto normativo, che vorrebbe che le disponibilità finanziarie depositate sul "fondo di rotazione" fossero utilizzate solo dopo il perfezionarsi di accordi intergovernativi. Nella realtà il ricorso al "fondo di rotazione" sembra avvenire anche in anticipo rispetto a tali accordi di ristrutturazione dei crediti.

Si osserva che anche nella materia è da auspicare un intervento del legislatore di adeguamento della legislazione, che risente delle mutate situazioni politiche ed economiche di molti paesi esteri, situazioni che rendono i rischi di "sinistri" non più fatti eccezionali. La Corte dei conti, Sezione controllo Enti, in particolare

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nella relazione al Parlamento relativa all'esercizio 1993, ha evidenziato la necessità di un aggiornamento della normativa primaria dell'ente che, tra l'altro, disciplini in modo nuovo e più aderente alle necessità di chiarezza contabile, i rapporti patrimoniali tra Ministero del Tesoro e S.A.C.E.

Il "Fondo" ha ricevuto negli anni i seguenti stanziamenti:

	(in miliardi)
1984	200
1985	200
1986	200
1987	195
1988	220
1989	230
1990	330
1991	430
1992	430
1993	430
1994	430
1995	430
Totale	3.295

Gli utilizzi sono stati:

1984	9.977.959.290
1985	95.439.137.048
1986	12.116.496.210
1987	=
1988	45.611.484.408
1989	21.093.929.467
1990	=
1991	6.610.215.808
1992	53.933.109.909
1993	8.873.188.053
1994	33.691.262.402
1995	2.975.363.006
Totale	980.322.145.601

I rientri per quota capitale sono stati:

1984	=
1985	=
1986	2.451.577.286
1987	7.194.834.068
1988	79.181.709
1989	9.592.982.423
1990	24.178.416.127
1991	751.110.543
1992	120.032.186.487
1993	55.371.293
1994	4.739.557.122
1995	417.896.379
Totale	583.693.113.437

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I rientri interessi di accordo:

1984	=
1985	=
1986	2.635.449.770
1987	52.007.000
1988	6.942.666.458
1989	8.048.803.113
Totale	7.914.926.339

Il giroconto interessi su c/c accerta una cifra complessiva di 9 miliardi.

Spese recuperi interessi ed altro ammontano a complessive 1,9 mld il saldo al 31 dicembre 1995 è pari a 17,3 mld.

1.4. Fondo di rotazione gestito dalla CENTROBANCA

1.4.1 Fondo per l'incremento della produttività.

Normativa di riferimento: legge 31 luglio 1954

Amministrazione vigilante: Ministero del Tesoro - Divisione Generale del Tesoro.

Alla data del 31 dicembre 1994 le assegnazioni alla Centrobanca ammontavano , complessivamente, a 45,8 mld, somma alla quale devono essere aggiunte le assegnazioni di 1,6 mld concesse nel corso del 1995, per un totale di 47,4 mld. Al 31 dicembre 1994 la Centrobanca aveva prelevato 43,7 mld per erogazioni, alle quali devono essere aggiunti i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio in esame, pari a 187 mln, per l'unica erogazione effettuata nell'anno; il totale dei prelievi al 31 dicembre 1995 ammonta a 43,9 mld, con un saldo sul c/c di 3,5 mld, disponibilità del Fondo alla data del 31 dicembre 1995 (differenza tra il totale delle assegnazioni e quello dei prelievi). La Centrobanca ha comunicato che gli impegni costituiti da operazione da stipulare ammontano a 2,9 mld, mentre le erogazioni da perfezionare sono 350 mln.

Nel 1995 è stata effettuata un'unica erogazione per 187 mln, che porta l'ammontare delle erogazioni, dalla data di costituzione del Fondo, a 43,9 mld, mentre i mutui in essere, decurtati degli importi versati al Fondo (1,3 mld) ammontano a 5,6 mld.

La consistenza del Fondo, al 31 dicembre 1995, è data dalla somma dei residui in conto capitale dei mutui in essere, 5,6 mld, con il saldo del c/c di 3,5 mld, per un totale di 9,1 mld.

Da un confronto con le risultanze delle gestioni degli anni precedenti si evidenzia un progressivo aumento dei saldi di c/c , con un decremento dell'ammontare dei residui in linea capitale dei mutui in essere, determinato da una diminuzione delle erogazioni (una nel 1995, per 187 milioni, tre nel 1994 per 963 milioni).

Anni	Residui in linea capitale dei mutui in essere	Saldi del c/c
1993	6.996.551.437	1.717.055.646
1994	6.830.332.470	2.140.796.071
1995	5.653.642.131	3.554.977.371

1.5. Fondo di rotazione gestito dalla COOPER CREDITO

1.5.1 Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione "Foncooper".

Normativa di riferimento: legge 27 febbraio 1985, n. 49.

L'art. 1 della legge n. 49 del 1985 ha istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro, un Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominato Foncooper.

Il Fondo è stato alimentato da un'anticipazione di 90 miliardi disposta dalla legge istitutiva; dalle quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposti alle cooperative mutuatrici; dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; dalle disponibilità finanziarie del fondo speciale conto, istituito presso la medesima Sezione speciale, soppresso dal comma 2, dell'art. 1 della legge n. 49 del 1985.

Successivamente, il Fondo in esame è stato rifinanziato dalle leggi: 11 marzo 1988, n. 67 con lire 70 miliardi; 15 maggio 1989, n. 181 che ha previsto un rifinanziamento di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989/90/91; 19 luglio 1993, n. 236, che ha disposto uno stanziamento di 20 miliardi per le cooperative sociali (somma a tutt'oggi non utilizzata), ed ancora dalla legge n. 236 del 1993 e dalla legge n. 538 del 1994, che hanno stanziato 65 miliardi (somma ancora non utilizzata).

Il Fondo è stato ulteriormente rifinanziato per il triennio 1995/1997: dal decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994 e successivamente modificato dalla legge 23 novembre 1994, n. 725 e dal decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85. Gli importi dei finanziamenti sono: 19 miliardi per il 1995, 57 miliardi per il 1996 e 19 miliardi per il 1997. Le somme, peraltro, non sono ancora state versate al "Fondo", e si è in attesa che il Ministero del commercio ed artigianato comunichi la "non opposizione" da parte della competente Commissione dell'U.E. e le direttive per l'istruttoria delle operazioni finanziarie. Analoga situazione vale per gli stanziamenti previsti dalle leggi n. 236/93 e n. 538/94 che la Coopercredito non ha potuto utilizzare.

La consistenza del Fondo alla data del 31 dicembre 1995, considerati i totali delle assegnazioni, degli stanziamenti, dei rifinanziamenti, nonché dei versamenti per interessi maturati alla predetta data e dei rientri dei finanziamenti (limitatamente alle quote interessi), detratte le somme relative ai compensi dovuti alla Coopercredito S.p.A. ed ai prelievi dai rientri per il Fondo Dotazione Coopercredito, ammonta a 384,7 mld. Le disponibilità, alla medesima data, considerati i rientri per quota capitale raggiunge 522,3 mld (i rientri da finanziamenti, relativamente alle quote capitale, sono pari a 137,6 mld).

Sono stati deliberati 500 finanziamenti per 375,7 mld, di cui 484 erogati in tutto o in parte per un valore di 348,7 miliardi; 32 finanziamenti sono in istruttoria, per un ammontare di 46,2 mld, mentre 15,3 mld sono a disposizione per cooperative in lista di attesa.

Fino ai primi mesi del 1996 sono state presentate ulteriori 421 istanze da parte di cooperative interessate ai finanziamenti, per un valore complessivo di 519,6 miliardi.

1.6. Fondo di rotazione gestito dall'INSUD S.p.A.

Il Fondo è stato istituito dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, art. 6, comma 2, lett. g) per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali. Non è stata trasmessa alla Corte dei conti alcuna relazione sull'attività svolta. Nel 1991 all'INSUD S.p.A., quale conferimento del fondo di rotazione, è stata assegnata la somma di 65 miliardi e successivamente, nel 1994, un'ulteriore somma di 29,5 miliardi. Nel 1995 è stata stipulata una convenzione tra Ministero del Tesoro, subentrato nelle competenze della soppressa Agenzia del Mezzogiorno e la INSUD S.p.A. per regolare la gestione del Fondo.

Alla Corte dei conti non è stata inviata alcuna relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993.

1.7. Fondi di rotazione gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti

1.7.1 Fondo rotativo per la progettualità.

Normativa di riferimento: art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegata alla legge finanziaria).

Il Fondo si configura come uno strumento di attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali per incentivare la redazione di progetti effettivamente cantierabili. Opera su tutto il territorio nazionale dando priorità ai progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.

La dotazione del Fondo di 500 miliardi è riservata per il 60% in favore delle aree depresse, individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee.

Con circolare n. 1212 del mese di marzo 1996 la Cassa Depositi e Prestiti ha fissato, in sede di prima applicazione della norma istitutiva, i limiti e le priorità di finanziamento, recependo nel funzionamento del Fondo gli indirizzi normativi più recenti in materia di interventi pubblici per opere infrastrutturali nelle aree depresse (legge n. 341 del 1995). Il 60% delle risorse sarà riservato a progetti da realizzare nelle aree depresse secondo il seguente ordine di priorità:

- progetti cofinanziabili dall'U.E.;
- progetti per i quali sia prevista una rapida realizzazione;
- progetti di completamento.

Le disponibilità del Fondo sono ricostituite con i rimborsi da parte degli utilizzatori. Il fondo anticipa nel limite del 90% le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione di progetti di massima e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi.

1.7.2 Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree e urbanizzazioni.

Normativa di riferimento: legge 17 febbraio 1992, n. 179 recante norme per l'edilizia pubblica.

Il Fondo speciale di rotazione è stato istituito presso la sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti. Non è stata inviata la relazione sull'attività svolta prevista dall'art. 23 della legge n. 559 del 1993.

Al 31 dicembre 1995 la disponibilità sul c/c infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato accerta complessivi 688.232.810.251 miliardi con una somma di pari importo alla voce "incassi".

2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 e gestioni fuori bilancio**2.1. Fondi di rotazione****2.1.1 Ministero del Tesoro****2.1.1.1 Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.**

Normativa di riferimento: legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5.

La legge in parola, concernente il coordinamento delle politiche economiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, ha istituito, nell'ambito del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Le disponibilità del "Fondo" sono utilizzate per la concessione di erogazioni ad amministrazioni pubbliche e ad operatori pubblici e privati di quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e dalle erogazioni, a favore dei soggetti indicati nei suddetti programmi, di anticipazioni a fronte di contributi che gravano sul bilancio della Comunità Europea.

I rendiconti del "Fondo" sono stati sempre trasmessi con regolarità e nel rispetto dei tempi previsti dalle norme. Risulta già inviato il rendiconto relativo all'esercizio 1995, dal quale si sono desunti i dati che di seguito si forniscono.

Occorre premettere che mentre fino al 1992 la rendicontazione riferiva di un unico conto corrente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, dal 1993 il "Fondo" si avvale di due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria, differenziati in base alla provenienza delle disponibilità: "finanziamenti nazionali" (c/c n. 777/23209) e "finanziamenti C.E.E." (c/c n. 975/23211).

Recentemente, l'art. 56 della legge comunitaria n. 52 del 1996, ha autorizzato il Fondo ad avvalersi di un apposito conto corrente infruttifero in ECU, aperto presso la Banca d'Italia, al fine di assicurare sia il trasferimento in Italia delle somme in ECU versate dalle Istituzioni comunitarie, sia la gestione di eventuali rapporti da riattribuire, in ECU, all'Unione Europea.

Organismo cassiere: Banca Nazionale del Lavoro

Rendiconto di cassa

	c/c n. 777/23209	c/c n. 975/23211
Disponibilità al 1.1.1995	5.109.262.136.374	1.744.396.203.306
Entrate del 1995	+2.881.355.985.625	+5.238.019.170.868
Uscite del 1995	-2.272.165.539.711	-5.326.936.240.341
Totale	<u>5.718.452.576.288</u>	<u>2.655.479.133.833</u>
Disponibilità al 31.12.1995	5.718.452.576.288	2.655.479.133.833

C/c "finanziamenti nazionali"

Le entrate sono costituite dalle disponibilità residue di cui alla legge n. 863 del 1977, dai contributi e dalle sovvenzioni erogati dalla Comunità Europea, dalle somme individuate in sede di legge finanziaria, su indicazione del CIPE, dalle somme determinate dalle leggi di bilancio. Nel corso dell'anno 1995 sono affluite al "Fondo" 2.881,3 mld, di cui 2.500 miliardi provenienti dal bilancio dello Stato, 139,4 mld quali rimborsi erogati dall'U.E. a titolo di cofinanziamento di spese effettuate dall'Italia in anni anteriori al 1995, nel quadro di azioni di politica strutturale per le quali la Comunità Europea rimborsa una parte delle spese sostenute, 3 miliardi per restituzioni, recuperi, interessi su somme erogate dal Fondo, 238,8 mld quale rimborso da parte dell'U.E. di somme anticipate dal Fondo per l'attuazione di tre regolamenti CEE nel settore dell'agricoltura.

Le uscite attengono tutte a spese in conto capitale. Il risultato di cassa dell'esercizio ammonta a 609,1 mld.

C/c "fondi comunitari"

Al conto corrente n. 975/23211, ai fini della successiva assegnazione agli interessati, affluiscono le somme dovute al controvalore in lire dei versamenti in ECU da parte delle istituzioni comunitarie a favore dell'Italia, alla restituzione delle somme non utilizzate dagli assegnatari e ai finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni comunitarie.

La somma complessiva introitata è stata pari a 5.238 miliardi, così ripartita:

1) Fondo europeo di sviluppo regionale	2.807.317.693.414
2) Fondo europeo agricolo di orientamento	845.333.131.950
3) Fondo sociale europeo	1.302.127.054.095
4) Contributi dell'art. 56 2b del Trattato CECA	20.040.656.464
5) Fondo europeo orientamento pesca	65.537.534.495
6) Linea 551 del Bilancio generale della Comunità	93.319.206.046
7) Rimborsi e restituzioni varie	437.599.391
8) Altre voci del Bilancio della Comunità	18.763.085.989
9) Storni	85.143.209.024*

* Per circa 62 miliardi trattasi di trasferimento dei residui fondi comunitari esistenti sul c/c n. 777/23209 al c/c n. 975/23211, per 2 miliardi di regolazioni contabili sempre per trasferimenti dal c/c "fondi nazionali", per circa 14 miliardi di un contributo comunitario per il finanziamento del Debito Russo e per circa 6 miliardi per uno storno fondi dal c/c n. 418/23206.

2.1.1.2 Fondo di rotazione per iniziative economiche nei territori di Trieste e Gorizia.

Normativa di riferimento: legge 18 ottobre 1955, n. 908.

Il "Fondo" è operativo nelle provincie di Trieste e Gorizia dal 1955 finanziando, attraverso la concessione di mutui a tasso agevolato, iniziative industriali, artigiane, turistico-alberghiere ed edilizie, che hanno interessato prevalentemente piccole e medie imprese ed in misura ridotta imprese di grandi dimensioni.

La Cassa di Risparmio di Trieste, la Cassa di Risparmio di Gorizia ed il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia, quali organismi gestori in base ad apposite convenzioni stipulate il 12 giugno 1989, curano l'istruttoria tecnico-economica delle istanze, stipulano i contratti di finanziamento, erogano i mutui. Le deliberazioni in merito alla concessione dei finanziamenti sono assunte dal Comitato di gestione del "Fondo" con sede in Trieste, che le comunica al Ministero del Tesoro.

L'art. 2 della legge istitutiva del "Fondo" pone a carico degli Organismi gestori il 20% delle eventuali perdite derivanti dalle operazioni di mutuo.

Nel corso del 1994 il Comitato di gestione ha deliberato 37 mutui, pari a 63.692 milioni, mentre il Ministero del Tesoro, nello stesso esercizio, ne ha ratificati 40, per un importo di 68.662 milioni, di cui 5 erano stati già deliberati nel 1993. Per contro, 2 mutui deliberati dal Comitato di gestione non erano ancora ratificati al 31 dicembre 1994. Le erogazioni sono ammontate a 31.466 milioni.

L'ultimo rendiconto, di cassa, afferisce all'esercizio finanziario 1994, e presenta le seguenti risultanze:

a) le entrate ammontano a 45 mld, di cui 11,3 mld per entrate correnti dovute agli interessi su crediti, 33,6 mld per entrate in conto capitale per rimborsi su crediti e 188 mln che riguardano introiti per capitale ed interessi su mutui del "Fondo incremento edilizio";

b) le uscite sono state pari a complessivi 30,4 mld, di cui 419 mln di spese di funzionamento del Comitato del Fondo di rotazione e 30 mld per somministrazioni;

c) il fondo di cassa al 1 gennaio 1994 ammontava a 115,2 mld; a tale importo deve essere sommato l'avanzo di gestione di 14,7 mld per ottenere il fondo di cassa pari a 129,9 mld.

Con legge 29 gennaio 1986 n. 26 la dotazione del "Fondo" è stata incrementata di 100 miliardi, con un conferimento di 10 miliardi per l'anno 1985, di 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 e di 30 miliardi per il 1989. I rientri dei mutui concessi a valere sulla legge n. 26 del 1986 affluiscono al "Fondo" di cui alla legge n. 908 del 1955.

L'Amministrazione ha evidenziato separatamente le operazioni relative alla legge n. 26 del 1986; nell'esercizio 1994 non ci sono state entrate, mentre le uscite, per somministrazioni, ammontano a 4.860 milioni, dalle quali vanno detratte le disponibilità del fondo di cassa al 1 gennaio 1994 (2.371 milioni) per ottenere l'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 1994, pari a 2.489 milioni.

2.1.1.3 Gestione separata presso il Fondo di rotazione per le iniziative economiche nei territori di Trieste e Gorizia.

La legge 11 novembre 1982, all'art. 17 ha unificato la gestione delle somme conferite alla gestione separata istituita dalla legge 30 aprile 1976, n. 198, con i rientri e le somme affluite per quote di ammortamento, capitale ed interessi dei mutui concessi ai sensi del decreto legge 13 maggio 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 recante provvidenze a favore delle popolazioni vittime degli eventi sismici del 1976.

Gli Istituti erogatori sono gli stessi che operano nell'ambito del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 908 del 1955.

Il rendiconto di cassa accerta entrate correnti per rientri su operazioni perfezionate ai sensi della legge n. 336 del 1976 per 10,2 mld e 46,5 mld per rientri su operazioni relative alla legge n. 828 del 1982, per un totale di 56,8 mld. Le uscite ammontano a 33,4 mld per spese in conto capitale per somministrazioni. L'avanzo di gestione attesta una somma pari a 23,3 mld, che sommata al fondo di cassa al 1 gennaio 1994 porta il fondo di cassa al 31 dicembre 1995 a 94,7 mld.

Si osserva, infine, che risulta un fondo di cassa al 31 dicembre 1994 relativo agli stanziamenti che erano stati previsti dalla legge n. 336 del 1976, di conversione, con modifiche, del d.l. n. 227 del 1976 pari a lire 226.775.062, dovuto alla mancata approvazione di domande. Mentre i rientri dei finanziamenti concessi a valere sulla legge n. 336 del 1976 sono andati ad incrementare la consistenza della gestione speciale di cui alla legge n. 828 del 1982 occorrerebbe valutare l'opportunità di mantenere tale giacenza.

2.1.2 Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

2.1.2.1 Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione.

Normativa di riferimento: la legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 5 ha previsto anticipazioni ad istituti di credito e di credito agrario per la concessione di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole e per l'accensione di mutui ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Organismo cassiere: Banca Nazionale del Lavoro.

Le entrate, determinate dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato e dai rientri per interessi di preammortamento, dalle rate di ammortamento, dalle estinzioni anticipate, dagli interessi per ritardato pagamento, dagli interessi sulle giacenze, affluiscono al conto corrente infruttifero intestato al "Fondo" presso la Tesoreria Centrale dello Stato, da dove sono prelevate per essere versate in c/c vincolati fruttiferi aperti presso la stessa Tesoreria a favore degli Istituti di credito.

L'ultimo rendiconto di cassa trasmesso afferisce al 1994 e presenta le seguenti risultanze: le entrate complessive dell'esercizio 1994 ammontano a 125,7 mld; le uscite sono state pari a 114,4 mld, con un avanzo di cassa di 11,3 mld. Considerato il fondo di cassa al 1 gennaio 1994 di 103,2 mld, il fondo di cassa al 31 dicembre 1994 ammonta a 114,5 mld.

Dall'inizio di operatività della legge n. 949 del 1952 sono stati concessi n. 1.052.049 prestiti, pari a 3,8 mld, per l'acquisto di macchine agricole; n. 7.234 prestiti e mutui, pari a 13,9 mld, per la costruzione di impianti irrigui; n. 56.238 prestiti e mutui, pari a 213,2 mld per la costruzione di edifici rurali; n. 3.731 mutui, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 377 del 1975, pari a 57,2 mld.

Nell'anno 1994 sono stati concessi n. 3.567 prestiti per l'acquisto di macchine agricole, per un totale di 97,4 mld.

2.1.2.2 Fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero.

Normativa di riferimento: decreto legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546.

Il "Fondo" è stato configurato come avente amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 art. 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

La legge 19 dicembre 1983, n. 700 ha previsto la costituzione della Società Risanamento Agro-Industriale Zuccheri - RIBS S.p.A., con capitale sociale ripartito in 1.000 azioni, di cui 950 sottoscritte dal "Fondo" e 50 dall'EFIM con il compito di intervenire, secondo le direttive del CIPE, per promuovere il risanamento, la riorganizzazione ed il riordino produttivo e commerciale del settore, anche mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore di società ed enti operanti nel settore.

Il "Fondo", destinato anche alla sottoscrizione di ulteriori aumenti di capitale RIBS, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 194 del 1984, doveva cessare entro due anni; il termine è stato prorogato, da ultimo, dalla legge

n. 209 del 1990, che ha previsto la prosecuzione della durata dell'attività del "Fondo" con compiti di riorganizzazione del settore. La predetta legge ha autorizzato la RIBS ad erogare ad una costituenda società, destinata ad attivare l'ex. zuccherificio di Comacchio i necessari contributi in conto capitale, utilizzando le disponibilità del "Fondo", integrate di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1992. Successivamente, il decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, ha previsto il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero. E' in corso la definizione della chiusura, con le connesse modifiche nel patrimonio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2.1.2.3 Fondo centrale per il credito peschereccio.

Normativa di riferimento: la legge 17 febbraio 1982, n. 42, art. 10 ha istituito presso il Ministero della Marina Mercantile, il "Fondo" in esame, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Soppresso il Ministero predetto, le competenze in materia sono state attribuite al Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, il quale ha presentato il rendiconto relativo all'anno 1994.

La "gestione" si alimenta con gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato e con i rientri al "Fondo" stesso delle quote di ammortamento per capitale ed interessi, nonché dai recuperi e dalle estinzioni anticipate. Le uscite sono costituite dai prelievi per la concessione dei mutui e dalle perdite, a carico del "Fondo" medesimo, per mutuatari dichiarati falliti.

Il bilancio di cassa per l'esercizio 1994 presenta le seguenti risultanze: entrate in conto capitale pari a 59,7 mld, uscite pari a 16,3 mld. L'avanzo di gestione ammonta a 43,4 mld ed il fondo di cassa al 31 dicembre 1994 ha raggiunto la somma di 303,3 mld (fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 259,9 mld cui va sommato l'avanzo di gestione di 43,4 mld).

2.1.2.4 Fondo per la zootecnia.

La gestione è stata soppressa, ma non è ancora chiusa in quanto condizionata all'estinzione di un prestito di lire 5 miliardi a suo tempo concesso dagli Stati Uniti d'America per la costituzione del "Fondo".

Nell'anno 1994 le uscite correnti sono ammontate a lire 325.486.725, ed hanno riguardato le rate di ammortamento del prestito predetto. Al 31 dicembre 1994 il saldo del fondo di cassa era pari a 1.820 milioni.

Nel corso del 1994 non sono state perfezionate altre operazioni, infatti le disponibilità residue sono state riversate in bilancio.

2.1.3 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2.1.3.1 Fondo speciale per l'innovazione tecnologica.

Normativa di riferimento:

a) la legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 14. ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, amministrato con gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1041 del 1971. Dal "Fondo" si traggono finanziamenti a favore di programmi di imprese destinanti ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti;

b) legge 5 ottobre 1991 n. 317 - Interventi per l'innovazione tecnologica;

c) legge 3 agosto 1994 n. 481 - interventi nel settore siderurgico;

d) legge 19 dicembre 1992 n. 488 di conversione con modificazioni del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 - disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

e) legge 14 maggio 1981 n. 219 di conversione del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75 - dispone interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici degli anni 1981/1982.

Per una più approfondita disamina dell'andamento e della gestione del Fondo si rinvia alla sezione relativa al Ministero dell'industria.

Il settore dell'innovazione tecnologica è destinatario anche di altri interventi di sostegno, disciplinati dalla legge n. 1089 del 1968 e dalla medesima legge n. 46 del 1982, di cui si è detto al punto 2, gestiti dall'IMI sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.

Si segnala, preliminarmente, un elemento di non correttezza della gestione relativo ai notevoli ritardi nella presentazione dei rendiconti, che risultano essere fermi al 1988. I dati che si riferiscono sono stati acquisiti da una nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato inviata all'Ufficio di controllo della Corte dei conti a seguito di un'attività istruttoria da questi avviata.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE (importi espressi in miliardi di lire)

Esercizi		Bilancio dello Stato	Finanziamenti comunitari	Entrate proprie (2)	TOTALE
fino al 1993	A	6.362,5	(1)	1.257,259	7.619,759
fino al 1993	R	6.362,5		1.023,876	7.386,376
1994	A	25		426,456	451,456
1994	R	25		326,473	351,473
Totale	A	6.387,5		1.683,715	8.071,215
Totale	R	6.387,5		1.350,349	7.738,849

A= Accertate

R= Riscosse

SPESE (importi espressi in miliardi di lire)

	Per svolgimento funzione	Di organizzazione e generali (3)	TOTALE
I	7.206	0,407	7.206,407
P	4.840,7	0,407	4.841,107
I	469	0,061	469,061
P	405,8	0,061	405,861
I	7.675	0,468	7.675,468
P	5.246,5	0,468	5.246,968

I= Impegnate

P= Pagate

(1) Ulteriori 225 miliardi sono stati stanziati dalla legge finanziaria 1995 per gli esercizi 1995 (25 MLD), 1996 (50 MLD), 1997 (150 MLD)

(2) Il "Fondo" ha carattere rotativo; gli importi indicati si riferiscono ai rientri degli interessi di preammortamento e dalle rate di ammortamento

3) Previste dall'art. 2 della legge n. 696 del 1983 per un importo massimo di 100 miliardi per ciascun esercizio.

Dal 1982 al 1994 sono pervenute 4.484 domande, di cui 2.900 approvate, per un totale di impegni assunti di lire 7.675 miliardi.

2.1.4 Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2.1.4.1 Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

Normativa di riferimento: la legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, all'art. 25 ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo ed al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. La dotazione iniziale ammontava a lire 100 miliardi.

L'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993 n. 236 ha disposto l'unificazione, nel "Fondo" di rotazione in esame, di tutte le risorse destinate al finanziamento della formazione professionale.

La gestione del "Fondo" negli ultimi anni ha dimostrato una notevole farraginosità nell'erogazione dei finanziamenti, tanto da indurre il legislatore, con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 72, a trasferire, dal 1 gennaio 1996, quota parte delle entrate del "Fondo" che derivano da versamenti da parte dell'INPS, al "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie", di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, per essere destinate al cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

L'ultimo rendiconto trasmesso si riferisce all'esercizio finanziario 1993 ed attesta quali entrate riscosse 1.105,2 mld mentre i pagamenti ammontano a lire 726,8 mld, con un avanzo di cassa pari a 378,4 mld.

Il fondo di cassa al 1 gennaio 1993 era pari a 2.903,8 mld; sommando a tale disponibilità l'avanzo di cassa dell'esercizio si ha un fondo di cassa al 31 dicembre 1993 di 3.282,2 mld. I residui attivi ammontano a 587 milioni e quelli passivi a 1.664,4 mld, di cui 728,4 provenienti dalla competenza e 936,1 dagli esercizi precedenti. Al termine dell'esercizio in esame è accertato un avanzo di amministrazione pari a 1.618,3 mld.

2.2. Gestioni fuori bilancio

La legge n. 559 del 1993, art. 26 ha disposto la soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio con esclusione dei fondi di rotazione, delle attività disciplinate dagli articoli da 1 a 19, ricondotte in gran parte in bilancio, ovvero mantenute fuori bilancio. Inoltre, l'art. 20 ha fatto salve le gestioni le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o acquirenti di beni e servizi e che non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni, detratte le partite di giro, nonché le gestioni dei beni confiscati ai sensi del d.l. n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1989.

Estranee all'area di competenza della legge n. 559 del 1993, le gestioni fuori bilancio delle casse conguaglio sono state mantenute in essere ai sensi del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68.

L'art. 5 della legge n. 559/93, riguardo alle attività di protezione sociale, ha previsto la gestione delle relative disponibilità attraverso il bilancio dello Stato. Le quote dovute dai fruitori del servizio sono versate in apposito capitolo di entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge doveva essere emanato da parte delle Amministrazioni interessate apposita normativa per la disciplina delle attività. Con diversi provvedimenti intervenuti successivamente è stato prorogato il termine di efficacia delle disposizioni di cui al citato art. 5; da ultimo il decreto legge 26 aprile 1996, n. 75 ha prorogato il termine al 1° luglio 1996.

La Corte dei conti, in sede di controllo successivo sulla gestione, ha disposto con deliberazione n. 122 del 1994 confermata con la delibera n. 48 del 1996, un'indagine sullo stato di attuazione della legge n. 559 del 1993. Pertanto, in merito all'adempimento da parte delle amministrazioni alle prescrizioni della legge, si rinvia alla relazione conclusiva dell'indagine.

In questa sede si fornisce un quadro, dedotto dagli elenchi trasmessi dalla Ragioneria Generale dello Stato, delle gestioni fuori bilancio soppresse, di quelle ricondotte in bilancio e delle gestioni previste dall'art. 20 nonché dall'istruttoria fin qui svolta nell'ambito della indagine intersettoriale di cui si è detto. Per quanto attiene alle gestioni relative alle attività di protezione sociale si indicano alcuni aspetti problematici che si sono evidenziati nello svolgimento dell'indagine intersettoriale, rinviando all'esito di quest'ultima ogni valutazione definitiva nel merito. Inoltre, si forniscono elementi conoscitivi riguardo alle Casse conguaglio, escluse dalla legge di soppressione dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

2.2.1 Gestioni fuori bilancio ricondotte in bilancio (art. da 1 a 19 della legge n. 559 del 1993).

Ministero del Tesoro

- Fondo di garanzia per il credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302, art. 13).
- Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Avvocatura generale dello Stato. Spese di stampa anticipate da amministrazioni autonome e da enti pubblici e corresponsione di competenze ai procuratori legali (25 organi gestori) (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1661); art. 1 della legge n. 559/93.
- Avvocatura generale dello Stato. Gestione competenze ex art. 21 del t.u. approvato con r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 quale risulta modificato dalla legge 3 aprile 1979, n. 103 (24 organi gestori), art. 1 della legge n. 559 del 1993.
- Particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria (d.l. 8 maggio 1989, n. 166, convertito in legge 5 luglio 1989, n. 246), art. 3 della legge n. 559/93.

Ministero degli Affari Esteri

- Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (art. 14, comma 1 della legge n. 49 del 1987).

Ministero Finanze

- Concorso pronostici ENALOTTO (D.P.R. n. 581 del 1951, modificato dal D.P.R. n. 806 del 1962).

Ministero della Pubblica Istruzione

- Depositi provvisori versati alla contabilità speciale presso i Provveditorati agli Studi (93 organi gestori - regio decreto n. 1224 del 1938, art. 22).

Ministero dell'Interno

- Fondo tasse di concorso segretari comunali e provinciali (legge n. 604 del 1962, art. 45).
- Fondo diritti di segreteria (legge n. 694 del 1962, art. 42).

- Extramministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali Riserva Fondo lire UNRRA (decreto n. 147 del 1945).
- Fondo per la formazione professionale degli Ufficiali di stato civile (d.l. n. 55 del 1983, art. 27 convertito in legge n. 131 del 1983).
- Fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento nonché per effettuare corsi di formazione per segretari delle comunità montane (d.l. n. 359 del 1987, art. 7, convertito in legge n. 440 del 1987).

Ministero lavori pubblici

- Commissione ministeriale per l'esame dei ricorsi in materia di revisione prezzi contrattuali delle opere pubbliche (decreto leg.vo n. 1501 del 1947).

ANAS

- Contabilità speciale presso il compartimento ANAS (20 organi gestori) (legge 7 febbraio 1961 n. 59).
- Contabilità speciale presso l'Ufficio speciale autostrada Salerno-Reggio Calabria (legge 7 febbraio 1961 n. 59).
- Contabilità speciale presso l'Ufficio speciale per la grande viabilità in Sicilia (legge 7 febbraio 1961, n. 59).
- Ufficio del Direttore generale dell'ANAS per le autostrade romane ed abruzzesi (decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106).
- Ufficio del Direttore generale dell'ANAS per la costruzione di opere affidate a varie società autostradali (decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 51).

Ministero dei trasporti

- Piano generale dei trasporti (legge 30 marzo 1987, n. 132).
- Gestione commissariale governativa di pubblici trasporti (20 organi gestori) (regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e legge 2 agosto 1952, n. 1221). L'art. 19 della legge n. 559/93 ha previsto la presentazione da parte del commissario governativo del rendiconto annuale sulla gestione, che viene inviato anche alla Corte dei conti.

Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato

- Fondo Nazionale per il credito agevolato al settore industriale (D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902) art. 8 della legge n. 559/93.
- Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (legge 12 agosto 1977 n. 675) art. 8 della legge n. 559/93.
- Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici (legge 17 febbraio n. 982, n. 46, art. 20) Art. 8 della legge n. 559/93.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

- Fondo speciale infortuni (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 197) art. 16 della legge n. 559/93.
- Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale (D. l.vo capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804), art. 16 della legge n. 559/93.
- Fondo per il finanziamento degli uffici di patronato ed assistenza sociale operanti nell'ambito della provincia di Trieste (Ordine dell'ex G.M.A. n. 77 del 27 dicembre 1947) art. 16 della legge n. 559/93.
La gestione era già soppressa alla data di entrata in vigore della L. 559/93.
- Fondo per la mobilità della manodopera (legge 12 agosto 1977 n. 675, art. 28) art. 16 della legge n. 559/93*.
- Fondo destinato ad accogliere il finanziamento integrativo dei progetti speciali (legge 21.12.1978 n. 847, art. 26) art. 16 della legge n. 559/93*.

Ministero marina mercantile (ex)

- Se superano i 100 milioni di lire:
- Depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali marittime (41 organi gestori) (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, artt. 11, 17 e 51).
- Depositi per controversie gente di mare (41 organi gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 350).

*Confluiti ai sensi dell'art. 9, del D.L. n. 148/93, convertito, con modificazioni, nella L. n. 236/93, nel Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E. (art. 25, legge 845/78) (Fondo Sociale Europeo).

- Ricavato della vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 195).
- Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali (41 organi gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, artt. 508 e 511).
- Fondo per il collocamento gente di mare e movimento ufficiali (45 organi gestori) (legge 18 marzo 1926, n. 562 e legge 16 dicembre 1928, n. 3042).
- Depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità dei sinistri (41 organi gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 583) art. 17 della legge n. 559 del 1993.

Istituto Superiore di Sanità

- Contributi concessi all'Istituto superiore della sanità (legge 7 agosto 1973, n. 519) art. 18 della legge n. 559/93.
- Fondo per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita e per altre iniziative di studio e ricerca (art. 5 del D.L. 30 ottobre 1987, n. 443, convertito in legge 29 dicembre 1987, n. 531).
- L'art. 18 della legge n. 559/93 ha previsto il controllo sul rendiconto annuale finanziario da parte della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

2.2.2 Gestioni fuori bilancio immediatamente soppresse.

La situazione relativa alle singole gestioni è la seguente:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Conto speciale per i progetti integrati mediterranei (legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 36). Chiusa con D.M. 23/12/93 - G.U. 41 del 18 febbraio 1995.
- Particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania (articolo 4 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito in legge 28 marzo 1988, n. 99)
- La gestione è prorogata fino al 31/12/96.
- Gestione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate (decreto-legge n. 57 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 187 del 1982).
- Confluita in una apposita sezione del fondo speciale per l'innovazione tecnologica del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.
- Adeguamento del sistema di trasporto nell'area flegrea (articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887).
- La gestione è stata affidata ad un commissario liquidatore fino al 31/12/96 (D.P.C.M. concerto tesoro del 29/12/95).

Ministero delle finanze

Gestioni fuori bilancio costituite dagli organismi esistenti nell'ambito della Guardia di Finanza per l'espletamento delle attività sociali, assistenziali, ecc., ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 12/1/1982.

Tali gestioni dovevano essere soppresse ai sensi dell'art. 5 della legge n. 559/93, ma la loro attività è stata più volte prorogata con vari decreti legge, da l'ultimo, con D.L. 26/4/96 n. 211 che ha stabilito la soppressione al 1/7/96.

Ministero della difesa

Tutte le gestioni fuori bilancio sono state soppresse, ma non risultano ancora chiuse in quanto prorogate al 1/7/96 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 26/4/96 n. 211.

Ministero dell'interno

Gestione stralcio della Cassa sovvenzioni servizi antincendi e dei Capi dei vigili del fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469).

Chiusa con D.M. del 28/12/1995.

Ministero dei lavori pubblici

- Sovracanoni grandi bacini imbriferi montani (legge 27 dicembre 1953, n. 959)
- Le disponibilità esistenti sul c/c fruttifero acceso presso la banca d'Italia ai sensi della legge 27/12/53, n. 959 sono versate sul cap. di cui alle disposizioni del D.L. n. 296/1995, più volte reiterato, da ultimo con D.L. n. 155 del 25/3/1996.